

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1877-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BONIVER)

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Accettazione ed esecuzione dell'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile 1982
(V. Stampato n. 3054)*

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

e col **Ministro della Sanità**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 aprile 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione affari esteri, condividendo all'unanimità il disegno di legge in esame tanto nelle sue disposizioni quanto nelle motivazioni contenute nella relazione ministeriale — cui si fa rinvio — ne raccomanda l'approvazione da parte dell'Assemblea.

BONIVER, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FOSSON)

26 maggio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole.

Il presente parere viene emesso sulla base del presupposto condizionante che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il corrente anno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'emendamento al paragrafo 3 dell'articolo XI della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, adottato a Bonn il 22 giugno 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVII della Convenzione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge riguardante il contributo italiano al Segretariato internazionale di cui all'articolo XII della Convenzione, valutato, per il biennio 1980-1981, in lire trenta milioni, si fa fronte a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

All'onere di lire trenta milioni per l'esercizio finanziario 1982 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del citato stato di previsione per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.